



Alla cortese attenzione  
del Segretario Provinciale del SAB

OGGETTO: **PACCHETTO ASSICURATIVO FABI 2025**  
**RC Ammanchi di Cassa, RC Professionale e RC Capofamiglia**

È il prodotto più tradizionale e conosciuto dai colleghi che operano nelle filiali. La conoscenza della solidità della copertura della RC Professionale e della Postuma si sta diffondendo negli ultimi anni anche fra i colleghi che operano negli uffici di sede.

**Le formulazioni proposte nel 2025 sono le seguenti:**

- **RC Ammanchi di Cassa + RC Capofamiglia**
- **RC Professionale + RC Capofamiglia**
- **RC Ammanchi di Cassa + RC Professionale + RC Capofamiglia**

Per gli iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono state previste soluzioni scaglionate a seconda della data di adesione e più precisamente:

- 12 mesi: adesione 01/01 – 31/12/2025
- 9 mesi: adesione 01/04 – 31/12/2025
- 6 mesi: adesione 01/07 – 31/12/2025
- 3 mesi: adesione 01/10 – 31/12/2025

Per gli iscritti con rapporto di lavoro a tempo **determinato** (rientrano in questa casistica anche i lavoratori con contratto di somministrazione), la durata del contratto di polizza potrà essere di 6 (sei) o 3 (tre) mesi dall'atto della sua stipula, fermo restando che la scadenza **non potrà comunque essere successiva al 31 dicembre 2025.**

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE:**

- La polizza è destinata a tutti i lavoratori ai quali viene applicato dal datore di lavoro il CCNL ABI o Federcasse.
- Estensione della copertura ai danni non Patrimoniali (cioè danno morale, biologico, esistenziale).
- Danni Patrimoniali derivanti della violazione della normativa **Privacy** fino ad un **massimale di 150.000 €**.
- **Retroattività 10 anni** (garanzia gratuita).

- Copertura del servizio bancomat, bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, etc...
- Differenze derivanti dal movimento di denaro per il carico/scarico bancomat, bancomat evoluto e cassa self assistita. Questo rischio è coperto anche dalla sola sottoscrizione dalla polizza RC Professionale. Il massimale è di 7.000 € per sinistro e per anno (quello base per la polizza RC ammanchi di Cassa).
- Copertura della rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti dell'assicurato per danni patrimoniali rivenienti da sanzioni: per tardiva segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibili", fino ad un massimale di 15.000 € per sinistro ed anno assicurativo.
- Pagamento sinistri R.C. Cassieri: 15 gg dal ricevimento della documentazione completa.
- **La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.**

#### NOVITA'

- **Garanzia Postuma 5 anni (garanzia gratuita).**
- **RC del Capofamiglia gratuita (per premio pari o maggiore a 50 €) fino ad un massimale di 1.250.000 € e nessuna franchigia.**
- **Qualora venga meno l'iscrizione alla FABI la copertura assicurativa cesserà e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa Assicuratrice.**

#### **RC Ammanchi di Cassa**

La polizza copre l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a **deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori** conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere, e/o Ufficiale di Riscossione", **riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti.**

**La polizza copre anche le DIFFERENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO BANCOMAT.**

#### **RC Professionale**

La polizza copre gli assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto, a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi a loro affidati e svolti in qualità di dipendenti.

**L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.**

**È altresì confermato che il premio assicurativo ricomprende anche la copertura dell'attività lavorativa svolta nei settori: Estero, Titoli e Assicurativo.**

L'ESTENSIONE PER L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA È EFFICACE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE/DIPENDENTE CHE SIA IN REGOLA CON LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVISTA DA LEGGI E REGOLAMENTI.

**La polizza RC Professionale copre l'assicurato anche per il danno non patrimoniale.** L'art. 2059 c.c. prevede la cd. **responsabilità non patrimoniale** (danni biologici, morali, reputazionali, etc.) che sempre più spesso vengono reclamati, anche ai colleghi, da una clientela che tende a coinvolgere nei propri ricorsi in giudizio banca e bancario: **si tratta di un'integrazione di prestazioni che non troverebbe attualmente riscontro negli strumenti proposti dalle altre OO.SS. della categoria.**

**Per le spese legali la nostra RC Professionale prevede che: *"La Compagnia assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso"*.**

Questa frase dimostra, in modo inequivocabile, la ristrettezza della tutela legale che la RC Professionale garantisce: **è quindi fondamentale che, a fronte dei rischi reali che il collega corre, la limitatezza della copertura legale garantita dalla RC Professionale sia ben chiara al medesimo.**

A conferma di quanto sopra, l'art. 1917 del Codice Civile norma l'assicurazione della responsabilità civile prevedendo, al suo terzo comma, che **"Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse"**.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 1917 c.c., comma 3 riguarda soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume su di sé quale gestore della lite.

**È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L'ISCRITTO COINVOLTO NEL SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO PATRIMONIALE IMPUTATOGLI DALL'AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN PRIMIS L'IMMEDIATA DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON.**



La polizza RC Professionale copre le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell'adesione del dipendente assicurato. L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro **60 mesi (5 anni)** dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

È inteso che gli assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento relative ai suddetti eventi.

### **Modalità di Adesione e Conferma di Copertura Forma**

Cartacea: pagamento con bonifico bancario a favore di AON SPA, la conferma di copertura è il modulo sottoscritto con la copia del bonifico effettuato ad Aon.

Forma Telematica: pagamento con carta di credito tramite il sito [www.fabi.sab.aon.it](http://www.fabi.sab.aon.it). Viene rilasciato il certificato automaticamente.

Nella certezza di aver fatto cosa gradita e utile restiamo a disposizione e inviamo i più cordiali saluti.

AON S.p.A.  
Ufficio di Milano

Per informazioni:  
Edvige Patrizia Barizza  
Tel. +390245434294  
Fax. +390245463294  
[edvige.patrizia.barizza@aon.it](mailto:edvige.patrizia.barizza@aon.it)